

STATUTO

CORONGIU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARACALAGONIS CA LOCALITA'
MITZA FONNAI SNC
Numero REA: CA - 288595
Codice fiscale: 03667350924
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	me lo sottoscrivono unitamente all'allegato alle ore 9,20.	
	MARIA PALA	
	ROSSELLA DI NELLA	
	GIANNI SARRITZU	
	notaio ALBERTO LUCIANO	
	segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'	
	ALLEGATO "A" AL N. 15374 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comu-	
	ne di Maracalagonis, all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del co-	
	dice civile e disposizioni transitorie, la Società Cooperativa	
	denominata "CORONGIU Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Il trasferimento della sede all'interno del Comune non compor-	
	ta la modifica dell'atto costitutivo e si perfezionerà con la	
	semplice sua comunicazione al Registro Imprese da parte	
	dell'Organo Amministrativo.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	

liane, alla Federazione delle Cooperative Sociali (Federsolidarietà), alla Confcooperative - Unione Regionale della Sardegna.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione Sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi Socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo Socio economico e culturale delle

4 di 46

della Vita AsSociativa di Federsolidarietà - Confcooperative
e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-
riale teso al coordinamento e all'1'integrazione con altre co-
operative Sociali, allo sviluppo delle esperienze consorti-
li e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del
presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione
stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle
seguenti attività rivolte a soggetti sia italiani che stranie-
ri suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "An-
ziani", "Disabili", "Nuove povertà ed emarginazione sociale",
"Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e
lecite", "Formazione del personale nei servizi socio - sanita-
ri ed educativi":

Area minori, adolescenti e giovani

- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca
per piccoli e grandi, spazio gioco;
- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative
per minori;
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;
- Centri di pronto intervento;
- Servizi di vacanza per minori;
- Centri ricreativi diurni;

	• Centri di aggregazione giovanile;	
	• Attività educativa di strada;	
	• Attività di animazione del territorio;	
	• Consultori familiari e per l'affido;	
	• Assistenza domiciliare a minori;	
	• Servizi residenziali per minori;	
	• Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita;	
	• Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;	
	• Gestione di Residenza Socio Assistenziale;	
	• Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale;	
	• Day Hospital;	
	• Centri diurni integrati;	
	• Servizi di assistenza notturna;	
	• Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;	
	• Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani;	
	<u>Area anziani</u>	
	• Cure domiciliari per anziani;	
	• Servizio di assistenza domiciliare per anziani;	
	• Assistenza domiciliare infermieristica;	
	• Telesoccorso e teleassistenza;	
	• Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli	

	professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato	
	grado di tutela della salute e della qualità della vita;	
	• Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;	
	• Gestione di Residenza Socio Assistenziale;	
	• Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale;	
	• Day Hospital;	
	• Centri diurni integrati;	
	• Servizi di assistenza notturna;	
	• Soggiorni climatici per anziani;	
	• Servizi di riabilitazione anche domiciliare;	
	• Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreati-	
	vo per anziani;	
	• Servizi di consulenza e segreteria per anziani;	
	<u>Area disabili</u>	
	• Centri socio educativi per disabili;	
	• Centri residenziali per disabili;	
	• Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	• Attività di formazione e consulenza nel settore della disa-	
	bilità;	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo so-	
	ciali;	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	

	locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli	
	e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	• Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili;	
	• Servizi per l'integrazione sociale dei disabili;	
	• Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;	
	• Servizi di supporto all'inserimento lavorativo;	
	<u>Area nuove povertà ed emarginazione sociale</u>	
	• Azioni preventive del disagio sociale;	
	• Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territo-	
	rio, collocamento presso ambienti protetti, pronto inter-	
	vento, coordinamento fra enti, aspetti culturali;	
	• Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione,	
	sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale,	
	assistenza, animazione, contatti con le persone di riferi-	
	mento;	
	• Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori,	
	centri diurni, comunità protette;	
	• Appartamenti protetti;	
	• Centri di ascolto;	
	• Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali am-	
	bulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione,	
	unità di pronto intervento anche mobili;	
	• Interventi di assistenza a malati terminali;	
	• Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti	

	(psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, sta-	
	zioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni	
	private, esercizi pubblici;	
	• Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, grup-	
	pi, enti;	
	• Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri	
	soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti;	
	• Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;	
	• Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situa-	
	zione di povertà nonché extracomunitari;	
	• Centri diurni di prima accoglienza e similari;	
	• Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed e-	
	xtracomunitari;	
	<u>Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite</u>	
	<u>e lecite</u>	
	• Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assi-	
	stenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei	
	modi ritenuti utili per il recupero della persona tossico-	
	dipendente e/o alcol dipendente;	
	• Attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	• Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servi-	
	zio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	• Servizi e centri di riabilitazione;	

	• Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	• Attività di formazione e consulenza;	
	• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	• Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	• Campagne di sensibilizzazione e di informazione;	
	• Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni;	
	• Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;	
	• Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e	

lecite;

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi

- Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
- Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
- Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali;
- Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi;
- Formazione per gli adulti e il volontariato;

in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici-

ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I Soci Cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale Sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere Soci Cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) Soci Lavoratori , vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi Sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I Soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) Soci Volontari , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previ-	
	sti dalla legge;	
	3) Soci Fruttori , persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere Soci Cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative Sociali.	
	Possono essere Soci associazioni ed enti che siano in grado di	

concorrere all'oggetto Sociale.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a Società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I Soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi Sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di

	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi Sociali.	
	La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri Soci. I voti espressi	
	dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei Soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I Soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 <i>bis</i> del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il Socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto Sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i Soci Coo-	
	peratori dall'art. 19 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	la carente partecipazione alle assemblee Sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine Societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere am-	
	nesso a godere dei diritti dei Soci Cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai Soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai Soci ordinari, il Socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formati-	
	vo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei Soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve,	

entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei Soci Sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei Soci Sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo .

Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il Socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al Socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della Società secondo il versamento del capitale Sociale, come segue:

- 1 voto fino a 15.000,00 Euro;
- 2 voti da 15.000,00 fino a 50.000,00 Euro;

19 di 46

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

	Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	1) la ragione Sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	2) l'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 13 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi Sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il Socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del Socio)

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il So-	
	cio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi Sociali;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Coo-	
	perativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.	

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di Soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei Soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società, previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni;

d) nel caso di Socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di Socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative Socia-	
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-	
	manenza in Società o disertì senza giustificato motivo espres-	
	so in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il Socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto Sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	Soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	

comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del Socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asSociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori rappresentati

da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta/00);

dai conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, confluenti

nel fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o

esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme

versate dai Soci;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista

per legge.

	Ciascun Socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i So-	
	ci né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art. 13 con particolare	
	referimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	Socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.	

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione Sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti Sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale Sociale, nei
limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31
gennaio 1992, n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite sta-
bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità preva-
lente;

a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente
per distribuire i dividendi ai Soci non operatori nella mi-
sura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutua-
lità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanzia-
ri dei Soci non operatori;

a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
i Soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
stribuire i dividendi ai Soci Sovventori nella misura massima
prevista dalla legge per le cooperative a mutualità preva-
lente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di

32 di 46

La qualità dei servizi.

I ristorni per i Soci Fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede Sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun Socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, la

	maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai Soci Sovven-	
	tori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al prece-	
	dente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimen-	
	ti;	
	procede alla nomina degli amministratori;	
	procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli ammini-	
	stratori ed ai sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-	
	daci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei

Soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci Sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun Socio cooperatore non può rappresentare più di 1 Socio.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente dell'Organo Amministrativo o dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giu-

ridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società , esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata

dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti

dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti

costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o

di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea

deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-

to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,

l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono

tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla

sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti

all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del

Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Colle-

gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a-

gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Organo Amministrativo perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-

fettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 42

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, soci e società in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, dovranno essere sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e

successive modifiche ed integrazioni.

Resta impregiudicata la facoltà dei soci di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Resta impregiudicata la facoltà dei contraenti di ricorrere al Tribunale delle Imprese di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale Sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i Soci Cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperati-

	va, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale	
	Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-	
	ti norme di legge sulle cooperative Sociali di cui alla legge	
	381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civi-	
	le contenente "Disciplina delle Società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto com-	
	patibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si ac-	
	certi altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azio-	
	ni, semprechè nel frattempo il numero dei Soci Cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	MARIA PALA	
	ROSSELLA DI NELLA	
	GIANNI SARRITZU	
	notaio ALBERTO LUCIANO	
	segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'	
	La presente copia, composta di n. 12 (dodici) fogli è conforme	

all'originale munito delle prescritte firme.

SENORBI', 12 maggio 2016.